

CIRCOLARE N. 19 del 2 aprile 1951 (Serv. VI - Prot. n. 11/941).

Oggetto: Accertamento impianti ferroviari.

A integrazione delle disposizioni impartite con la Circolare n. 68 del 22 settembre 1950, rispondendo ai quesiti formulati da taluni Uffici, si precisa che la determinazione della rendita catastale degli immobili ferroviari deve essere fatta coi criteri indicati nei paragrafi 51 e 52 dell'Istruzione III sulla formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

Vi è solo da osservare che, mancando per tali speciali fabbricati la possibilità di fare riferimento al valore venale, bisognerà considerare in luogo di questo il costo di costruzione e che, trattandosi di immobili adibiti all'esercizio di un servizio di interesse pubblico gestito dallo Stato senza finalità di lucro, il saggio di interesse dovrà essere scelto con criteri di particolare moderazione. In via indicativa, si fa presente che detto saggio non dovrebbe superare mai il 2%.

L'accertamento della consistenza e del costo degli immobili di cui trattasi, quando non sia possibile avvalersi di elementi forniti dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, sarà fatto con metodi speditivi e con riferimento a costi unitari medi.

L'accertamento stesso, inoltre, sarà limitato agli impianti più importanti, tenendo presente l'elencazione di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 204, con esclusione in ogni caso della sede stradale e dei binari di corsa.

Pregasi accusare ricevuta dando assicurazione di adempimento.

Il Direttore generale: BOAGA